



# CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

**Ordinanza N.  
Data di registrazione**

**63  
26/06/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA INERENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ MUSICALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI.**

**PREMESSO CHE** nel comune di Custonaci è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che, pertanto, si registra una forte affermazione della Movida e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;

**Tale fenomeno riguarda le zone del territorio comunale nelle quali sono attivi esercizi di somministrazione al pubblico, interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna sia all'interno che all'esterno dei locali.** Trattasi di zone caratterizzate dalla presenza di esercizi commerciali che praticano la somministrazione e l'asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, attratti anche dalle emissioni sonore prodotte dagli esercizi pubblici;

**PRESO ATTO** delle risultanze del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura in prossimità della stagione estiva 2024, alla quale hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'ordine, i sindaci del territorio interessati al fenomeno e che nel corso della predetta riunione, avente ad oggetto, tra l'altro, le problematiche connesse alla movida, si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e non ultimo uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale;

**CONSIDERATO** altresì, che:

con l'avvento della stagione estiva l'afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla movida è notevole e, nell'ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall'Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente ;

**POSTO CHE** i rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, dopo le ore 24.00 e, in generale in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla "movida", possono causare disagi e mal contento alla collettività;

**RILEVATO** che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli



# CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

privati, disco pub, ecc.), e che l'art. 6 del D. P. C. M. 1-3-1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione e che il territorio del Comune di Custonaci alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico, piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 \* della Legge 26-10-1995 n. 447 ;

**RITENUTO** necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D. P. C. M. 14-11-1997) e quindi ritenuto opportuno limitare/ vietare nei locali di pubblico esercizio l'utilizzo di strumenti di emissione sonore in orario notturno al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

**CONSIDERATO** altresì che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettere "d", "e", "g" ed "h", ed art. 14 della legge 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

**CONTEMPERATE** le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini e residenti che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale nel rispetto della normativa vigente;

**VISTA** altresì, la recente sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023 della Corte di Cassazione che ha statuito che la pubblica amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno in favore dei privati se i rumori e le emissioni sonore superano la soglia della tollerabilità;

**SENTITO** il Comandante della Polizia Municipale;

## **VISTI:**

l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995, il D. P. C. M. 14-11-1997, il D. P. C. M. 1-3-1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991; l'art. 9, comma 1°, della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

il DPCM 1/03/91, il DPCM 14/11/1997, il DPCM 16/11/1999 concernente i limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;

il D.M. 16/03/1998;

gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 24 luglio 2008, n. 125;

l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;



# CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

**RITENUTO** doversi adottare Ordinanza sindacale per la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, a tutela del riposo e della pubblica quiete;

## ORDINA

**Con decorrenza immediata e fino al prossimo 30 settembre 2024, in tutto il territorio comunale:**

1) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica **all'interno** degli esercizi pubblici di tipologia A) e B) ( L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.

- Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 1.30 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;

- La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo.

Fa eccezione la settimana che va dal 14 al 20 agosto durante la quale potrà osservarsi l'orario previsto per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi, ovvero fino alle ore 1.30.

L'Attività musicale **all'aperto**, (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti, ecc.) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

- dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 00,30;

- Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01.00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;

- La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00.30;

Al di fuori dei suddetti limiti orari, è vietato **ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo.**

2) In tutti i casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4,5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali.

3) Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nell'intervallo compreso tra le ore 14,00 e le 17,00.

4) Le istanze di autorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP dei Comuni Elimo Ericini, secondo le indicazioni fornite e accessibili al seguente link <https://www.impresainungiorno.gov.it/>;

5) Gli esercenti titolari di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso, rendendolo costantemente libero da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere;

6) Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, *Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.*



# CITTÀ DI CUSTONACI

PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

anche di una singola prescrizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, secondo quanto previsto dalle leggi in materia, tenuto conto del tipo di violazione e della ripetitività della violazione accertata;

- 7) Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto - sempre che le cose suddette appartengano all'esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l'evento, o al suo titolare. - , qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie
- 8) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.
- 9) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia di tutela di Aree protette.

## DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Trapani, al Sig. Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trapani.

## DEMANDA

Al Comandante del Corpo della Polizia Municipale il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

## AVVERTE

Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95, la violazione della presente Ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008, nonché dalle sanzioni accessorie previste da questa Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

**Sindaco**

Fonte Fabrizio / InfoCamere S.C.p.A.